

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 163

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIEROTTI e GARATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1994

Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti
professionisti

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha regolamentato in modo soddisfacente la professione giornalistica con la creazione dell'Ordine professionale diviso in due elenchi: quello dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti, consentendo a questi ultimi ciò che giustamente è negato ai primi, vale a dire l'esercizio di altre attività anche di natura professionale.

Negli oltre trenta anni che sono passati dalla approvazione da parte del Parlamento della legge n. 69 del 1963 la situazione del settore giornalistico si è molto modificata: basti pensare solo al giornalismo televisivo, all'epoca allora quasi inesistente. È successo così che molti giornalisti pubblicisti hanno di fatto assunto funzioni di «professionisti esclusivi» anche per effetto di una opportuna politica contrattuale della categoria che ha sempre più favorito l'equiparazione normativa e retributiva degli iscritti nei due elenchi dell'albo. Anche sul piano giuridico la situazione si è andata evolvendo ed il giornalista pubblicista può oggi firmare come «direttore responsabile» qualsiasi tipo di pubblicazione compresi i quotidiani.

Si è creata così un'area di gioranlisti professionisti di fatto anche se non di diritto ed a tale situazione, sia pure con diversità di criteri, cercano di far fronte gli ordini regionali e interregionali ammettendo al «praticantato» con loro decisioni alcuni degli interessati a passare ad un elenco all'altro. È una procedura lenta, ineguale e non soddisfacente per cui sarebbe utile, per sanare una situazione di fatto e dare agli interessati certezza di diritto, provvedere ad una modifica dell'articolo 1 della legge n. 69 del 1963.

La modifica potrebbe consistere nell'iscrizione, a richiesta del pubblicista, all'elenco dei giornalisti professionisti, a condizione che abbia esercitato solo attività giornalistica per cinque anni, documentata dalle dichiarazioni dei redditi e che sia iscritto da almeno dieci anni all'albo professionale.

Ad introdurre questo principio nella nostra legislazione, per sanare una situazione di fatto creata dall'evoluzione dell'attività giornalistica negli ultimi decenni, è volto il presente disegno di legge che sottoponia-
mo all'attenzione dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«I pubblicitari che non esercitano altre professioni o impieghi, dopo dieci anni di iscrizione all'albo professionale e di ininterrotta attività giornalistica retribuita, documentata attraverso le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo quinquennio, sono iscritti, a loro richiesta, nell'elenco professionisti dell'albo professionale».